DECISIONE N. 1870/75/CECA DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1975

relativa all'obbligo per le imprese dell'industria dell'acciaio di dichiarare alcuni dati sull'occupazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 47,

considerando che attualmente il mercato dell'acciaio è caratterizzato da un indebolimento molto accentuato ;

considerando che, in tale situazione, è indispensabile che la Commissione segua con particolare attenzione le ripercussioni dell'indebolimento del mercato siderurgico sul livello dell'occupazione, allo scopo di prendere tutte le misure che si rivelassero necessarie ;

considerando che per lo svolgimento di tale compito è necessario che la Commissione disponga dei più recenti dati sull'occupazione, nonché di informazioni sull'evoluzione prevista ;

considerando pertanto che è opportuno imporre alle imprese siderurgiche, finché la situazione lo richiederà, l'obbligo di dichiarare il loro livello di occupazione, nonché i licenziamenti e le misure di riduzione della durata del lavoro ;

considerando che le imprese, il cui volume di produzione le rende esenti dal pagamento del prelievo, possono essere dispensate anche dagli obblighi derivanti dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le imprese che esercitano un'attività produttiva nel campo dell'acciaio sono tenute a dichiarare mensilmente alla Commissione i dati sulla situazione e sulle previsioni relative all'occupazione, e più precisamente i seguenti elementi :

— personale iscritto ;
— assunzioni ;
— licenziamenti ;
— misure di riduzione della durata del lavoro.

Articolo 2

Le dichiarazioni relative alla situazione e alle previsioni sull'occupazione debbono pervenire alla Commissione entro e non oltre il 25 di ogni mese e comprendere i dati riguardanti il mese precedente, per la situazione, e i dati riguardanti il mese seguente, per le previsioni. La prima dichiarazione deve essere consegnata entro e non oltre il 25 agosto 1975 per la situazione del mese di luglio 1975 e per le previsioni del mese di settembre 1975.

Le dichiarazioni vanno fatte su un modulo conforme all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Le imprese che, ai sensi delle decisioni n. 2/52 del 23 dicembre 1952 e 6/65 del 17 marzo 1965, sono esenti dal pagamento del prelievo, sono dispensate dagli obblighi di cui all'articolo 1 della presente decisione.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Decisione n. 1870/75/CECA

STATISTICHE RAPIDE SULL'EVOLUZIONE DELL'OCCUPAZIONE NELL' INDUSTRIA SIDERURGICA AI SENSI DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CECA

Dati relativi al mese precedente e previsioni relative al mese seguente alla data della risposta.

(Cioè luglio e settembre per la prima risposta da inviare in agosto)

Paese :	Regione :	Società :
Stabilimento :	N. d'immatricolazione presso la Commissione :	

Questionario da far pervenire, debitamente riempito, entro e non oltre il 25 di ogni mese (in caso di bisogno, i dati possono essere trasmessi per telegramma o telex).
Informazioni da indirizzare simultaneamente :

a) al normale organismo di centralizzazione che, nel paese, raccoglie i dati statistici sull'occupazione,

b) all'Ufficio statistico delle Comunità europee, Centro europeo, Lussemburgo, casella postale 1907 (telex : COMEUR Lu 3423).

Descrizione	Mese : (precedente)			Previsioni per : (mese seguente)			Osservazioni
	Operai (a)	Impiegati (a)	Totale	Operai (a)	Impiegati (a)	Totale	
	01	02	03	04	05	06	07
Occupati iscritti alla fine del mese							
Assunti nel corso del mese							
Licenziati nel corso del mese							
Misure di riduzione della durata del lavoro prese nel corso del mese (b) : I. Occupati interessati da dette misure							
II. Numero di ore di lavoro non effettuate in seguito a dette misure (c)							

(a) Distinguere secondo le possibilità pratiche e la situazione abituale del paese.

(b) Con o senza riduzione del numero di giorni di lavoro. Descrivere tale modalità nella colonna 07.

(c) In rapporto alla durata abituale del lavoro.

NB : Le definizioni da considerare sono quelle contenute nei questionari dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (n. 2-30 o 2-32) oppure nei questionari nazionali, che riprendono il contenuto dei questionari della Comunità.